



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF005

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	NUOVO MODELLO PER L'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
RIFERIMENTI	ART. 7-QUATER, CO. 25, D.L. N. 193/2016; AGENZIA ENTRATE PROV. 29.12.2017
CIRCOLARE DEL	12/01/2018

Sintesi: l'Agenzia Entrate ha aggiornato il modello di **dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale** tenendo conto della possibilità di optare per il pagamento in modo virtuale dell'**imposta di bollo per gli assegni circolari**.

Il nuovo modello è utilizzabile:

- dal 10/01/2017
- per la liquidazione definitiva dell'imposta relativa agli atti e documenti emessi dall'1/01 al 31/12 e in caso di rinuncia dall'1.1 alla data di effetto della rinuncia.

PREMESSA

Il **DM 17/12/2015** ha diversificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo tra:

- i documenti "**cartacei**" per i quali l'imposta di bollo viene assolta "in modo virtuale" (esempio: fattura di un medico spedita tramite e-mail, per il quale il medico intende optare per tale modalità di assolvimento dell'imposta);
- i "**documenti informatici**" rilevanti ai fini tributari (che non vengono mai materializzati, come nel caso delle fatture elettroniche alla PA).

Infatti:

- nel primo caso: l'interessato deve essere previamente autorizzato dall'Agenzia, presentare il modello di dichiarazione annuale (di cui al Prov. 17/12/2015), effettuare una liquidazione in acconto e a saldo (versando con rate bimestrali);
- nel secondo caso: è sufficiente:
 - ✓ procedere al versamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (entro il 30 aprile dell'anno successivo, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare)
 - ✓ effettuando il versamento tramite l'apposito codice tributo in F24 (non vi è dunque nessuna autorizzazione preventiva né dichiarazione annuale)
 - ✓ la conservazione elettronica del documento va, poi, evidenziata con indicazione del codice "1" nell'apposito rigo del quadro RS di UNICO.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Il **DM 17/06/2014** ha introdotto nuove modalità per assolvere l'imposta di bollo sui documenti informatici a decorrere dal 27 giugno 2014.

L'art. 6 del DM prevede le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (destinati a non essere mai materializzati):

- l'imposta relativa a fatture, atti, documenti e registri emessi/utilizzati durante l'anno esclusivamente per via telematica
- va effettuato con il modello F24 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio senza che sia necessaria alcuna autorizzazione preventiva.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Modalità di versamento (RM 106/2014): va utilizzato il codice tributo 2501 "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", da indicare nella sezione Erario del modello.

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Nella maggior parte dei casi si tratta di assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse alla PA. In fattura va inserita un'apposita dicitura riferita all'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le disposizioni del DM 17/06/2014 (es: "**Imposta di bollo assolta ex art. 6 DM MEF 17/06/2014**").

Esempio

La Alfa Srl nel 2017 ha emesso nel corso 10 fatture elettroniche verso un Ministero:

- il versamento totale dell'imposta di bollo dovuta, pari a $10 \times \text{€} 2,00 = \text{€} 20$, va effettuato entro il 30/04/2018
- va effettuato tramite mod. F24 indicando nella sezione Erario il cod. trib. 2501 e l'anno di riferimento 2017
- in Unico SC 2018 comunica di aver conservato in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse verso la PA (come obbligatorio per tali documenti).

Conservazione dei
documenti rilevanti
ai fini tributari RS40

1

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

L'imposta di bollo può essere pagata acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno oppure in modo virtuale.

L'articolo 15 del dpr n. 642/72, stabilisce, infatti, che l'imposta di bollo può essere assolta in **modo virtuale**, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti.

Per il pagamento in forma virtuale sono necessari gli adempimenti indicati nella tabella seguente.

PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE

il contribuente interessato all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all'ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno

l'ufficio concede l'autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell'imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo

negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all'ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l'imposta

NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE

L'art. 7-quater, comma 25, D.L. n. 193/2016, ha previsto che dal periodo d'imposta 2017 il contribuente possa effettuare il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per gli **assegni circolari**.

Alla luce di tale novità legislativa l'Agenzia ha emanato il Provvedimento 29.12.2017, con il quale è stato modificato il modello da utilizzare per la liquidazione definitiva dell'imposta relativa agli atti e documenti emessi nel 2017.

In particolare il modello potrà essere utilizzato, dal 10.01.2018, per:

- dichiarare l'**intenzione di versare l'imposta di bollo**, relativa agli atti e documenti emessi nell'anno 2017, in modo virtuale;
- esprimere la **volontà di rinunciare all'autorizzazione** in sostituzione dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente.

Considerato che la scelta esplica i suoi effetti per l'intero anno solare e si rinnova tacitamente, la revoca produce i suoi frutti dall'anno successivo a quello dell'opzione.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	
-	l'informativa sul trattamento dei dati personali
-	i dati generali, tra cui gli estremi dell'autorizzazione al pagamento "virtuale" dell'imposta, la richiesta di esercizio dell'opzione e la relativa revoca per l'assolvimento virtuale relativa agli assegni circolari
-	i dati del contribuente nonché quelli relativi ai soggetti non residenti
-	i dati del rappresentante che firma la dichiarazione, nonché la sezione riservata all'impegno alla presentazione in via telematica da parte dell'intermediario
-	quadro "A": indicazione di atti e documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura fissa
-	quadro "B": indicazione di atti e documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura proporzionale

LE NOVITÀ: il citato Prov. 29/12/2017 apporta le seguenti modifiche:

- a) sono state aggiunte nel Frontespizio 2 caselle che vanno segnate qualora si effettui l'opzione o la revoca per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale **per gli assegni circolari**.

DATI GENERALI	Estremi autorizzazione		Rilascio autorizzazione		Codice fiscale Operazioni Straordinarie (vedi istruzioni)	
	anno		anno		anno	
	Tipo Dich.	Dichiarazione sostitutiva	Casi particolari	Anno di riferimento	Periodo di riferimento	Opzione assegni circolari
				anno	giorno mese anno	Revoca opzione assegni circolari
	Opzione e revoca assegni circolari					Scomputo acconto

ESERCIZIO DELL'OPZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - L'opzione e la revoca hanno effetto l'anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione - L'opzione si rinnova tacitamente per gli anni solari successivi fino alla comunicazione di revoca - Per l'anno di effettuazione dell'opzione sono stati previsti appositi codici che, pertanto, non dovranno essere utilizzati nelle successive annualità - Gli importi relativi a tali codici saranno utilizzati per liquidare l'imposta provvisoria e, se dovuto, l'acconto - Il soggetto che esercita l'opzione non dovrà più presentare le denunce trimestrali ed effettuare i relativi versamenti previsti dall'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - L'opzione è validamente esercitata se la dichiarazione relativa all'anno precedente è presentata nei termini

- b) è stata **eliminato il quadro C "Versamenti effettuati"** dove bisognava indicare i dati dei versamenti effettuati nell'anno/periodo di riferimento della dichiarazione risultanti dalla liquidazione provvisoria effettuata dall'Ufficio.



Nota: si ricorda che entro il **31/01/2018** va presentata la dichiarazione annuale al fine della liquidazione definitiva per l'imposta di bollo assolta provvisoriamente nel corso del 2017.